

DELIBERA N. 91/25/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI RETTIFICA AVVIATO NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA
S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 DEL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 208
– PROGRAMMA “FILO ROSSO” (RAI TRE) ANDATO IN ONDA
IL 21 LUGLIO 2025**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 settembre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato”* (di seguito Testo Unico) e, in particolare, l'articolo 35;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTO il Contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per il quinquennio 2023-2028 (*rectius*, 2024-2029), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 25 maggio 2024 (di seguito Contratto di servizio);

VISTA l'istanza del 4 agosto 2025 (prot. n. 197634) con cui l'avv. Matteo Riccardi, in qualità di difensore del sig. Kevin Di Napoli, ha chiesto all'Autorità di ordinare alla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. (di seguito RAI) la rettifica delle affermazioni pronunciate dal giornalista dott. Salvatore Giuffrida nel servizio di inchiesta andato in onda in data 21 luglio 2025 su Rai3, nell'ambito del programma televisivo denominato *“Filo rosso”*. Segnatamente, al minuto 22.55 del programma in questione, nell'ambito del servizio relativo alla bomba carta esplosa in una palestra di Ostia, di proprietà dell'ex pugile Gianni Di Napoli, il dott. Giuffrida ha affermato che: *“Kevin Di Napoli potrebbe aver informato o comunque potrebbe esser stato uno degli elementi chiave a far condannare Calderon, potrebbe essere comunque un elemento importante per arrivare a capire gli equilibri tra le varie batterie romane”*. Tale dichiarazione, a

giudizio dell'istante, non sarebbe conforme al vero, risultando “[...] *del tutto priva di fondamento, gravemente lesiva della reputazione del Di Napoli e potenzialmente dannosa per il medesimo. Infatti, tale dichiarazione è: - falsa sotto il profilo oggettivo, poiché quanto dal dott. Giuffrida falsamente dichiarato non risulta da nessun elemento di fatto, atto processuale, o di indagine; - pericolosa, poiché attribuisce un ipotetico e non veritiero “ruolo” o comunque coinvolgimento del Di Napoli in un fatto gravissimo di sangue; – diffamatoria, con conseguente configurabilità di responsabilità penale e civile ai sensi degli artt. 595 c.p. e 2043 c.c.*”;

PRESO ATTO che il richiedente la rettifica ha comunicato all'Autorità il mancato accoglimento da parte della RAI della preventiva domanda di rettifica presentata in data 30 luglio 2025 ai sensi del citato art. 35 del Testo Unico;

VISTA la nota dell'8 agosto 2025 (prot. n. 201594) con la quale la società RAI, in riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall'Autorità (prot. n. 198763 del 5 agosto 2025), nell'evidenziare l'infondatezza della richiesta di rettifica, ha rilevato quanto segue:

- “[...] *come può essere direttamente rilevato dalla serena visione del servizio contestato, la giornalista Rai si è limitata a raccogliere il contributo del dott. Salvatore Giuffrida, firma di la Repubblica, che ha espresso in forma ipotetica una propria personale ricostruzione su possibili rapporti nell'ambito del territorio di Ostia, anche a seguito dell'attentato alla palestra dell'odierno istante.*”;
- “*La puntata, dedicata a un ampio approfondimento sulla malavita organizzata non solo nel litorale romano, non contiene alcuna conferma o forma di adesione alla tesi formulata dal collega della carta stampata, espressa nel limpido esercizio della libertà di espressione del pensiero garantita dall'articolo 21 della Costituzione, peraltro nella peculiare forma - a tutela rafforzata - del giornalismo d'inchiesta.*” (enfasi aggiunta);
- “*Nulla vi è, dunque, da rettificare da parte della scrivente Concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.*”;

PRESA VISIONE del programma “*Filo rosso*” andato in onda su Rai3 il 21 luglio 2025 e, in particolare, della parte in cui viene mandata in onda la frase pronunciata dal dott. Salvatore Giuffrida nel corso dell'intervista effettuata dalla giornalista Rai, ritenuta dall'istante lesiva della reputazione del sig. Di Napoli;

CONSIDERATO che la società Rai, in quanto concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, è tenuta a prestare il servizio pubblico generale radiotelevisivo in ossequio alle disposizioni del Testo Unico e del Contratto di servizio;

CONSIDERATO che il rispetto dei principi generali sanciti nel Testo Unico deve necessariamente essere coniugato con il rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica di ciascuna testata e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità;

CONSIDERATO che il giornalismo d'inchiesta costituisce una *species* particolarmente rilevante della attività di informazione, che gode di una tutela rafforzata nell'ambito del diritto alla libera manifestazione del pensiero di cui agli articoli 21 della Costituzione e 10 della CEDU, in contesti in cui sussiste l'interesse pubblico all'oggetto dell'indagine giornalistica;

CONSIDERATO che il programma “*Filo rosso*” è una trasmissione di approfondimento informativo su tematiche di interesse giornalistico correlate all'attualità della cronaca, appartenente al genere delle trasmissioni d'inchiesta. Gli argomenti trattati risultano, infatti, di interesse pubblico e i servizi (tra cui le interviste effettuate *ad hoc*) appaiono costituiti da materiale cercato, realizzato e organizzato autonomamente dai giornalisti, in ossequio alla tutela rafforzata del diritto alla libera manifestazione del pensiero di cui gode il giornalismo d'inchiesta;

CONSIDERATO che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha tracciato e consolidato nel tempo un orientamento ben definito, affermando che il giornalismo d'inchiesta è connotato dalla ricerca e acquisizione autonoma, diretta e attiva della notizia, su tematiche di interesse pubblico, da parte del professionista – tenuto al rigoroso rispetto dei doveri deontologici sanciti dalle norme di settore - e gode di ampia tutela ordinamentale “*tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica [...] una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia; venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione “passiva” di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali, tra l'altro, menzionati nella l. n. 69 del 1963 e nella Carta dei doveri del giornalista*” (Cass. civ. n. 30522/2023; v. anche Cass. civ. n. 4036/2021; Cass. civ. n. 16236/2010). Dal che consegue che: “[...] è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorché i medesimi, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti e mediante il ricorso, attraverso una ricerca attiva, a fonti di notizia attendibili” (Cass. civ. n. 19611/2023). Secondo la Suprema Corte, nel caso del giornalismo di inchiesta non si ravvisa “*una palese violazione dell'onore e del prestigio di soggetti giuridici, ove ricorrano l'oggettivo interesse a rendere consapevole l'opinione pubblica di fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti, l'uso di un linguaggio non offensivo e il rispetto della correttezza professionale*” (Cass. civ. n. 16236/2010). Ancora in tema, la Corte ha dichiarato, in sede penale, che “[...] il giornalismo di denuncia [...], è tutelato dal principio costituzionale in materia di diritto alla libera manifestazione del pensiero, quando indichi motivatamente [...] un sospetto di illeciti, con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi normativi per potere essere chiarite. [...] pretendere [...] la censura a priori del giornalismo esplicito mediante la denuncia di sospetti di illeciti, significherebbe degradare fino ad annullarlo, il concetto stesso di sospetto e di giornalismo di inchiesta: [...]” (Cass. sez. penale, n. 9337/2013);

CONSIDERATO che presupposto per l'esercizio del diritto di rettifica rispetto a quanto trasmesso su qualunque servizio di media audiovisivo è la falsità della notizia da rettificare, ossia la mancata corrispondenza nell'esposizione dei fatti tra il narrato e il realmente accaduto, e che pertanto da tale ambito esulano le espressioni dubitative che, in quanto tali, non si sostanziano in giudizi definitivi ma si fondano su ipotesi o, per quanto qui di specifico interesse, su sospetti di presunti illeciti. Tali tipologie di affermazioni sono tipiche del giornalismo d'inchiesta, cui può senz'altro ascriversi l'intervista oggetto della richiesta di rettifica;

RITENUTO pertanto che nel caso di specie non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 35, comma 2, del Testo Unico, trattandosi di una dichiarazione formulata dal giornalista in modo dubitativo e ipotetico;

TENUTO CONTO, altresì, che l'istanza presentata è stata formulata in modo generico e approssimativo in ordine sia all'indicazione del contenuto della rettifica richiesta che alla mancanza di documentazione allegata a sostegno della tesi circa la falsità delle affermazioni del dott. Giuffrida;

RITENUTO di condividere quanto rilevato dalla società Rai nelle proprie controdeduzioni laddove si evidenzia che la richiesta avanzata è da ritenersi infondata, non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 35, comma 2, del Testo Unico;

RITENUTA infondata la richiesta di rettifica presentata dall'avv. Matteo Riccardi, per conto del sig. Kevin Di Napoli;

RITENUTO quindi, per le motivazioni esposte, che, nel caso di specie, non ricorrono, allo stato, i presupposti per l'esercizio del diritto di rettifica ai sensi dell'art. 35 del Testo Unico;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 settembre 2025

IL PRESIDENTE f.f.
Laura Aria

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella